

# COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

PROVINCIA DI PADOVA

Via G. Marconi, 26 – 35020 SAN PIETRO VIMINARIO - ☎ 0429/760111 - 📠 0429/762329  
Partita IVA e Codice Fiscale 00669560286

**COPIA**

Reg. delib. **N°30**  
del 22-12-2023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2023 (SITUAZIONE AL 31/12/2022) AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.
---------	--

Oggi **ventidue** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta D'urgenza di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CURZIO FEDERICO	Presente	RENESTO FABIO	Presente
FORTIN STEFANO	Presente	FORTIN MELISSA	Assente
ZANETTI FABIO	Assente	FRANZA GIOVANNI	Assente
DE ZUANI NICOLAS	Presente	BERTIN LUCA	Presente
FURLAN ROSSELLA	Presente	VECCHIATO DANIELE	Presente
SADOCCO ARTURO	Presente	BOAROLO ENZO	Assente
RANGO DEBORA	Presente		

Presenti 9 Assenti 4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Mecca Virgilio.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CURZIO FEDERICO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i consiglieri:

DE ZUANI NICOLAS

FURLAN ROSSELLA

VECCHIATO DANIELE

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2023 (SITUAZIONE AL 31/12/2022) AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.
---------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Sindaco** illustra la proposta di deliberazione.

**Richiamato** il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, il quale pone l'obbligo della ricognizione delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, richiedendone una revisione con cadenza periodica annuale;

**Visto**, in particolare, l'art. 20, comma 1, del del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1:

*“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

**Atteso** che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”, nonché, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo: “e' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;*

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una

sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete;

**Considerato** che le società c.d. in house, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettino i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfino il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute"; la delibera di Consiglio comunale n. 22/2018, la delibera di G.C. n.24/2019, la deliberazione di C.C. n. 32 del 31.12.2020, la deliberazione di C.C. n.30 del 15.12.2021 e la deliberazione di C.C. n. 29 del 23.12.2022;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di San Pietro Viminario con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata posseduta dall'Ente;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall' ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e a quanto indicato nelle *Schede di Analisi* (alleg. A) allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che l'ente alla data del 31/12/2022, deteneva le seguenti partecipazioni:

N.	DENOMINAZIONE	% PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
----	---------------	------------------	-----------

	ACQUEVENETE SPA	0,81 %	Acquedotto e gestione acque reflue
--	-----------------	--------	------------------------------------

**Dato atto** che, esaminata la singola partecipazione detenuta dall'ente, si evidenzia che:

1) trattasi di società risultante dalla fusione per incorporazione di Centro Veneto Servizi spa in Polesine Acque s.p.a. ed avente ad oggetto la gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie, comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni dei 108 Comuni aderenti.

2) Detta società, alla quale il Comune di San Pietro Viminario partecipa con una quota pari allo 0,81%, rientra nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 lett.a) del D.lgs 175/2016 ossia tra le società **“di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”**.

Pertanto, essendo ente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, non costituisce oggetto di interventi di razionalizzazione.

Quanto alle partecipazioni indirette per il tramite di Acquevenete s.p.a. di cui all'allegato A)

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	Tipologia
---------------	-----------------	-----------

VIVERACQUA SCARL	Società consortile a responsabilità limitata	Società partecipata al 6,07 di Acquevenete
------------------	---	--

vengono escluse dalla revisione periodica trattandosi di partecipate da quotata, e non controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Ne consegue che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del TUSP, le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

Oltretutto si evidenzia che per nessuna delle società indirette di cui sopra si presenta una situazione di controllo da parte del Comune ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, per cui ne discende che, in ogni caso, le predette società non andrebbero incluse nel piano in parola.

**Dato atto** inoltre che si allegano le schede di rilevazione anche della Società Urbania S.p.a. in liquidazione di cui fu avviata la procedura di liquidazione volontaria il 19.12.2014, tutt'ora in corso;

**Dato atto** di tutto quanto sopra considerato;

**Sentiti** gli interventi del Consigliere Bertin che chiede chiarimenti sulla compartecipazione di Acquevenete, rileva che da una verifica risulta l'11,84 e allega prospetto;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Presenti n. 9 Consiglieri, con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Bertin e Vecchiato),

### DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente di e che, sulla base dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e a quanto indicato nelle Schede di Analisi (alleg. A) allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, non sussistono ragioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche

al 31/12/2021 del Comune di San Pietro Viminario, ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

2) di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, la società partecipata dall'Ente, Acquevenete s.p.a., resterà, allo stato, nel portafoglio finanziario del Comune senza necessità di procedere ad interventi di razionalizzazione in quanto trattasi di partecipazione rientrante nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 lett.a) del D.lgs. 175/2016 ossia tra le società **"di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"**;

3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento/rendicontazione al provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni disposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29/09/2017;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di San Pietro Viminario;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti, non vi sono ulteriori riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune (ai sensi art 49 TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

6) di dare mandato all'Ufficio preposto di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i.

Di dichiarare il presente atto, con successiva, separata votazione che ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Bertin e Vecchiato), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2023 (SITUAZIONE AL 31/12/2022) AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**CURZIO FEDERICO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Mecca Virgilio**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2023 (SITUAZIONE AL 31/12/2022) AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.**

### REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-12-23

Il Responsabile del servizio  
F.to TEZZON PATRIZIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2023 (SITUAZIONE AL 31/12/2022) AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.**

### REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-12-23

Il Responsabile del servizio  
F.to TEZZON PATRIZIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 22-12-2023**

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
PUBBLICHE ANNO 2023 (SITUAZIONE AL 31/12/2022) AI SENSI  
DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 28.

COMUNE S. PIETRO VIMINARIO li  
25-01-2024

L' INCARICATO

FORZAN PATRIZIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs  
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 22-12-2023**

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
PUBBLICHE ANNO 2023 (SITUAZIONE AL 31/12/2022) AI SENSI  
DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il 05-02-2024 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE S. PIETRO VIMINARIO li  
06-02-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mecca Virgilio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa